



DISCIPLINARE DI INCARICO DI STUDIO E RICERCA
(Approvato con Delibera del Direttore Generale n. 149 del 10.02.2020)

PROGETTO DI STUDIO E RICERCA: “UNICOM-UP-SCALING THE GLOBAL UNIVOCAL IDENTIFICATION OF MEDICINES”

DIRETTORE DEL DAI RICHIEDENTE: Prof. ssa Maria Triassi.

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Maurizio Tagliatela.

SEDE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA': U.O.C. di Farmacologia e Tossicologia.

TRA

l'Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” (di seguito denominata Azienda ovvero AOU), C.F. e P.IVA 06909360635, con sede in via Pansini, n. 5, 80131 – NAPOLI, in persona dell'Avv. Anna Iervolino, Direttore Generale e Legale Rappresentante

E

La **dott.ssa Imperatore Anna Maria** (di seguito Borsista), nato a _____, il _____, residente a _____, in via _____, C.F. _____;

RICHIAMATO il Regolamento aziendale per il conferimento di Borse di Studio, approvato con Deliberazione n. 489 del 11.06.2021, che il Borsista dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte;

VISTA la Deliberazione n. 685 del 30.07.2021, con la quale è stata indetta la procedura per il conferimento della Borsa di Studio di Tipologia B/I Livello di cui al presente atto;

VISTA la Deliberazione n. _____ del _____, con la quale sono stati approvati gli atti della relativa selezione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Gli atti richiamati in premessa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

L'Azienda conferisce alla dott.ssa Imperatore Anna Maria una Borsa di Studio, da svolgere presso questa Azienda, relativa al progetto di Progetto: “UNICOM-UP-SCALING THE GLOBAL UNIVOCAL IDENTIFICATION OF MEDICINES”.

L'attività oggetto della presente Borsa di Studio decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare (ovvero dal) ed avrà una durata di n. 12 mesi.

L'attività sarà svolta secondo programmi concordati con il Responsabile Scientifico, individuato nel Prof. Maurizio Tagliatela.

Con il presente accordo viene autorizzato l'utilizzo dei locali e delle attrezzature proprie dell'Azienda da parte del Borsista, con modalità da concordare con il predetto Responsabile ed, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni interne vigenti.

Articolo 2

Per l'attività prestata sarà corrisposto al Borsista l'importo di Euro € 18.000,00 (diciottomila,00), al lordo degli oneri e delle ritenute di legge.

L'importo sarà erogato in rate mensili posticipati, previa conferma da parte del Responsabile Scientifico dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel periodo di riferimento.

Articolo 3

Le parti prendono atto che il conferimento della Borsa di Studio non dà luogo a rapporto di lavoro né fa sorgere in capo all'Azienda obblighi previdenziali o assistenziali.

L'Azienda garantisce la copertura assicurativa RCT/RCO esclusivamente nei limiti e alle condizioni esistenti per il personale operante in Azienda, così come indicati nella specifica polizza aziendale di riferimento, riservandosi comunque la possibilità di rivalsa nei confronti del Borsista.

Le eventuali estensioni assicurative sono a totale carico del Borsista.

Il Borsista deve, a propria cura e con oneri a suo totale carico, dotarsi di idonea copertura assicurativa per infortuni e malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività di studio e ricerca. Detto obbligo permane anche nel caso di eventuale proroga della Borsa di Studio.

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per infortuni riportati durante la frequenza o per causa della frequenza stessa e per ogni caso non espressamente previsto dal presente Regolamento.

L'azienda è esonerata da qualsiasi responsabilità e/o onere risarcitorio anche nei seguenti casi:

- copertura assicurativa inadeguata e/o non commisurata al grado di rischio;
- mancato rinnovo della polizza assicurativa scaduta ovvero assenza di copertura assicurativa.

Per quanto non espressamente contemplato nell'ambito della copertura assicurativa prevista da specifica polizza aziendale, l'Azienda è sollevata da ogni ulteriore responsabilità conseguente o connessa all'attività della Borsa di Studio.

Articolo 4

Il Borsista, nell'espletamento dell'attività, si impegna a curare e custodire i materiali a lui affidati, ad uniformarsi ai principi di etica professionale e a mantenere un comportamento rispettoso delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento del personale delle Pubbliche Amministrazioni e nel Codice di Comportamento del personale dell'Azienda.

Il Borsista viene individuato quale designato di trattamento dei dati personali e particolari afferenti alle attività previste dal progetto, secondo le disposizioni previste in materia di protezione di dati personali anche interne all'Azienda. Il Responsabile di Struttura ed il Borsista assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire che il trattamento dei dati personali e particolari avvenga nel rigoroso rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ed, in particolare, del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 5

In caso di inadempienza del Borsista, l'Azienda avrà la facoltà di interrompere immediatamente il rapporto, con comunicazione scritta e motivata, trasmessa a mezzo PEC ovvero mediante lettera raccomandata A/R.

Il Borsista potrà recedere dal presente accordo dandone preavviso almeno 15 giorni prima, con comunicazione al Direttore Generale, a mezzo PEC ovvero tramite lettera raccomandata A/R.

L'Azienda si riserva la facoltà di recesso entro gli stessi termini.

In tal caso saranno corrisposte esclusivamente le quote del compenso relative al periodo di attività effettivamente svolto.

Articolo 6

Il presente accordo deve ritenersi esente dall'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 624/1972.

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131/1986. Ove ne venisse chiesta la registrazione, le spese saranno a carico della parte che avrà reso necessario tale adempimento.

Articolo 7

Le parti convengono che sarà competente il Foro di Napoli per qualsiasi controversia giudiziale che dovesse sorgere in dipendenza del presente accordo.

Articolo 8

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle disposizioni del Regolamento aziendale approvato con Deliberazione n. 489 del 11.06.2021, ai contenuti del Bando di selezione con riferimento specifico ai contenuti del progetto di studio e ricerca nonché alle disposizioni normative vigenti in quanto applicabili.

Letto, approvato in ogni sua parte e sottoscritto.

LA BORSISTA

Dott.ssa Anna Maria Imperatore

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Anna Iervolino

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, le Parti dichiarano di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui agli artt. 5 e 7 che si intendono qui riportate e trascritte.

LA BORSISTA

Dott.ssa Anna Maria Imperatore

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Anna Iervolino
